



## Circolare

---

Luogo, data:

Berna-Wabern, 29 giugno 2007

A:

- Autorità cantonali preposte al mercato del lavoro
  - Autorità della migrazione dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein, nonché delle città di Berna, Bienne Losanna e Thun
- 

### **Condizioni di salario determinanti giusta l'art. 9 OLS per cittadini di Stati dell'UE-25/AELS distaccati in Svizzera per mandati di oltre 90 giorni e per cittadini di Stati terzi distaccati in Svizzera**

Gentili Signore, egregi Signori,

da qualche settimana a questa parte, il distacco in Svizzera di lavoratori dipendenti stranieri è una realtà più che mai attuale che solleva diversi interrogativi. A mo' di chiarimento illustriamo brevemente, qui di seguito, i principali aspetti dei soggiorni sottostanti a permesso in Svizzera di persone che svolgono attività lucrativa:

Le competenti autorità cantonali possono rilasciare un permesso per svolgere attività lucrativa a un lavoratore dipendente straniero distaccato in Svizzera unicamente se il datore di lavoro offre allo straniero condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione uguali a quelle degli Svizzeri e se lo straniero è adeguatamente assicurato contro le conseguenze economiche di una malattia (art. 9 OLS). Ciò vale per i cittadini dell'UE-25/AELS distaccati in Svizzera per un mandato di oltre 90 giorni nonché per i cittadini di Stati terzi distaccati in Svizzera. Rileviamo inoltre che tali disposizioni sono applicabili a tutti i settori economici.

In virtù delle basi legali vigenti (legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera, LDist, RS 823.20; ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera, ODist, RS 823.201; informativa della seco del 13 febbraio 2007 "Lavoro distaccato - procedura da seguire per il confronto internazionale dei salari"), la remunerazione determinante corrisponde al salario versato all'estero più le indennità versate ai lavoratori distaccati per la prestazione in Svizzera sempre che non rappresentino il rimborso di spese effettivamente sostenute come quelle per il viaggio, il vitto e l'alloggio (art. 2 cpv. 3 LDist).

Visto quanto sopra, vi invitiamo a voler applicare conseguentemente le basi legali determinanti (art. 9 OLS, art. 2 cpv. 3 LDist nonché lettera informativa del seco del 20 febbraio 2007) al momento di valutare le domande di lavoratori stranieri distaccati in Svizzera.

Per garantire un controllo uniforme ed efficiente delle condizioni di retribuzione e di lavoro la rimune il salario determinante va calcolato conformemente al modello per la presentazione delle condizioni di remunerazione in allegato.


Ringraziandovi della buona cooperazione vi preghiamo di gradire, gentili Signore, egregi Signori, i nostri migliori saluti.

Ufficio federale della migrazione UFM



Dieter W. Grossen  
Direttore supplente

SECO, Direzione del lavoro



Hans-Ulrich Scheidegger  
Membro della direzione

**Allegato**

**Modello (importo al mese, giorno o ora)**

<b><i>Tipo di indennità</i></b>	<b>%</b>	<b>CHF</b>
Importo del salario versato al lavoratore all'estero in CHF durante il distacco in Svizzera	—	
Indennità in relazione al lavoro distaccato (tranne gli importi versati a titolo di rimborso di spese effettivamente sostenute come quelle per il viaggio, il vitto e l'alloggio)	—	
Premi per la cassa malati versati dal datore di lavoro (se a carico del datore di lavoro, importo effettivo)	—	
Imposte (se a carico del datore di lavoro in più del salario)		
Detrazioni sociali (solo la parte dell'impiegato se a carico del datore di lavoro) AVS/AI AD ev. LPP ev. LAINF		
Altre detrazioni obbligatorie secondo il diritto svizzero		
<b>Totale CHF</b>		

Certificato del datore di lavoro che conferma l'importo delle spese d'alloggio, di vitto e di viaggio nonché il fatto che tali spese sono a suo carico e non vengono dedotte dall'importo summenzionato.